



STATUTO

CANI DA TRACCIA CANTONE TICINO (CTCT)

I. NOME, SEDE E SCOPO

Nome e sede

Art. 1 Il Club Cani da Traccia Canton Ticino (in seguito CTCT) è una società secondo l'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS) con sede presso il luogo di domicilio del Presidente in carica ed è una sezione della Società Cinologica Svizzera SCS ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della stessa.

Scopo

Art. 2 Gli scopi e compiti della CTCT comprendono in particolare:

- a) il sostegno agli obiettivi della SCS;
- b) la promozione della tenuta e della diffusione dei cani di razza
- c) l'organizzazione di concorsi e manifestazioni cinofile;
- d) la comunicazione di informazioni e conoscenze agli associati e ad altri circuiti relativamente alle caratteristiche dei cani di razza, al loro acquisto e alla corretta tenuta, nonché all'educazione e formazione dei cani sulla base di conoscenze scientifiche, del senso della leale sportività e nel rispetto dei principi dell'Ordinanza sulla Protezione Animale;
- e) la rappresentanza degli interessi nei confronti delle autorità;
- f) la promozione del senso di cameratismo e di collaborazione tra i soci;
- g) la formazione dei cani da traccia e dei conduttori;
- h) l'organizzazione del servizio di picchetto per la ricerca della selvaggina ferita;

Per l'esecuzione dei compiti possono essere adottati specifici regolamenti.

Perseguimento degli scopi

Art. 3 La società mira a raggiungere gli scopi:

- a) organizzando corsi d'educazione e di formazione;
- b) incoraggiando l'interscambio di esperienze e offrendo consigli durante la formazione dei cani;
- c) offrendo consigli nella scelta e nell'acquisto di cani;
- d) organizzando manifestazioni informative;
- e) organizzando concorsi di lavoro e altre manifestazioni;
- f) collaborando con le autorità locali e regionali.
- g) Collaborando con associazioni di categoria per la divulgazione dell'etica del recupero della selvaggina ferita o perita.

II. ADESIONE

1. Acquisizione dello stato di membro

Membri

Art. 4 ¹La CTCT riconosce i seguenti membri:

a) Soci attivi:

- chiunque è abilitato alla ricerca di selvaggina ferita o è seriamente intenzionato a diventare conduttore, sposa gli scopi della CTCT ed è ammesso dal comitato;
- chiunque partecipa a gare nelle discipline di utilità e sport o è seriamente intenzionato a raggiungere questo traguardo, sposa gli scopi della CTCT ed è ammesso dal comitato.

b) Soci sostenitori: chiunque ha versato per l'anno in corso la quota fissata dall'Assemblea.

c) Soci collettivi: qualsiasi società che ha versato per l'anno in corso la quota fissata dall'Assemblea.

d) Soci onorari: le persone che si sono distinte per meriti particolari verso la società oppure verso la causa cinofila in generale possono essere nominate come membri onorari dalla società stessa. Tuttavia, la società può anche proporre alla SCS la nomina di membri onorari.

f) Veterani: le persone che per una durata ininterrotta di 25 anni hanno fatto parte di una sezione della società SCS, vengono, su proposta del comitato della società, nominate veterane dalla SCS e ricevono il distintivo da veterano. Questo è consegnato dalla

sezione in nome della SCS.

²Tutte le persone possono diventare membri della società. Per soci minorenni occorre il consenso scritto dei genitori o del rappresentante legale.

³Anche le persone giuridiche possono diventare membri.

⁴Il numero di soci va notificato alla SCS a partire dal primo gennaio di ogni anno. Detto numero costituisce la base per il calcolo delle quote che il club deve versare alla SCS. A questo scopo il club potrà gestire un proprio database dei soci unicamente per motivi di segretariato e finanziario legati agli scopi della società.

⁵La società è garante dei contenuti del proprio database e garantisce di non divulgare i dati dei singoli membri in suo possesso a terze persone senza il loro esplicito consenso formale nel rispetto delle normative in materia

Ammissione **Art. 5** ¹L'ammissione dei soci attivi è decisa dal comitato.
²Gli interessati devono fare richiesta d'ammissione scritta presso uno dei membri di comitato.
³Il comitato può rifiutare l'ammissione di nuovi soci, anche senza indicare i motivi.

2. Perdita della qualità di membro

Ragioni **Art. 6** La qualità di socio viene estinta in caso di decesso, dimissioni, radiazione o espulsione.

Dimissioni **Art. 7** ¹Le dimissioni da socio attivo possono essere comunicate solo al termine di un anno di calendario mediante dichiarazione scritta al Presidente.
²Se la dichiarazione di dimissioni avviene durante l'anno associativo, la quota associativa deve essere versata per l'intero anno associativo corrente.
³Le dimissioni collettive non sono valide.

Radiazione **Art. 8** I membri che continuano a perturbare il buon andamento della società o non fanno fronte ai loro impegni finanziari verso la società, possono essere radiati da parte del comitato della società. Il membro radiato ha il diritto di essere sentito dal comitato.

Ricorso **Art. 9** ¹Tranne che in caso di radiazione per mancato versamento degli obblighi finanziari, tutti i membri contro i quali è stata pronunciata la radiazione hanno il diritto di inoltrare ricorso contro la decisione entro 30 giorni dalla ricevuta della stessa presso il Presidente della società, da presentarsi all'attenzione della successiva Assemblea generale ordinaria.
²Sarà compito della prossima Assemblea generale di pronunciarsi con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti aventi diritto di voto.
³Le astensioni nonché i voti non validi valgono come voti contrari.
⁴Il ricorso ha effetto sospensivo.

Effetti **Art. 10** La radiazione ha effetto unicamente all'interno della società che ha espresso la radiazione e non è vincolante per altre sezioni della SCS.

Espulsione **Art. 11** Un membro può, per i motivi elencati qui sotto, essere espulso dalla società:
a) grave inosservanza degli statuti o dei regolamenti della SCS o delle sue sezioni;
b) aver portato pregiudizio al buon nome e agli interessi della SCS e alle sue sezioni.

Procedura **Art. 12** ¹L'espulsione avviene su proposta del comitato durante l'Assemblea generale ordinaria, la quale si deve pronunciare con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti aventi diritto di voto.
²Le astensioni nonché i voti non validi valgono come voti contrari.
³Il membro contro il quale è stata iniziata una procedura d'espulsione, deve essere avvisato tramite lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della successiva Assemblea generale ordinaria, con l'indicazione che può impugnare la causa per iscritto o verbalmente davanti all'Assemblea generale.

Ricorso **Art. 13** ¹L'espulsione e i motivi della stessa sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata. Il socio espulso ha il diritto di ricorso entro 30 giorni dalla notifica, presso il tribunale societario della SCS.
²L'art. 75 del CCS rimane riservato.

Effetti **Art. 14** L'espulsione è priva di effetto sui soci con riferimento alle altre sezioni della SCS, ma produce effetti giuridici di cui all'art. 20 dello Statuto della SCS e deve essere comunicata per iscritto al Comitato Centrale (CC). L'espulsione passata in giudicato sarà resa nota dalla sezione tramite le pubblicazioni ufficiali della SCS.

3. Diritti e doveri dei membri

Diritti **Art. 15** ¹Tutti i soci attivi presenti alle assemblee, a partire dall'età di 18 anni e in ordine con la quota annua, hanno lo stesso diritto di voto.
²La rappresentanza di un socio in Assemblea generale è esclusa.
³Diritti e facilitazioni dei soci sono esposti in regolamenti separati della SCS.

Doveri **Art. 16** Con l'ammissione stessa alla società i membri riconoscono lo Statuto e i regolamenti della SCS e della sezione, nonché il pagamento della quota sociale stabilita.

Quote annue **Art. 17** Le quote annue e le eventuali esenzioni sono stabilite dall'Assemblea generale ordinaria.

III. RESPONSABILITA'

Responsabilità **Art. 18** ¹Gli impegni finanziari della società sono unicamente garantiti dai fondi sociali. La responsabilità personale dei soci è esclusa.
²La SCS non si rende garante degli impegni delle sue sezioni, parimenti le sezioni non garantiscono gli impegni contratti dalla SCS.

IV. ORGANIZZAZIONE

Organi **Art. 19** Gli organi della società sono:
a) l'Assemblea generale;
b) il Comitato;
c) il Collegio dei Revisori.

Assemblea generale **Art. 20** L'Assemblea generale è l'organo supremo della società. Essa elegge gli altri organi ed esercita la sorveglianza sulla loro attività. L'Assemblea generale deve essere tenuta al più tardi entro la fine di giugno di ogni anno.

Convocazione **Art. 21** ¹La convocazione dell'Assemblea generale ordinaria avviene tramite comunicazione del Comitato ai soci in forma scritta o elettronica, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e indicando la lista delle trattande.
²In via principale il diritto di convocazione dell'assemblea spetta al comitato.
³Argomenti che non sono menzionati dalla lista delle trattande possono essere discussi senza però dar luogo a decisione alcuna, riservato quanto previsto all'art. 22.

Proposte **Art. 22** ¹I soci attivi hanno la possibilità di formulare proposte.
²Le proposte vanno inviate per iscritto al Presidente entro la fine dell'anno.
³Esse sono iscritte nella lista delle trattande.

Assemblea generale straordinaria **Art. 23** ¹L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata per decisione del comitato in qualsiasi momento o dietro richiesta di 1/5 dei soci. La richiesta, da presentare al comitato, deve essere scritta e motivata.
²L'Assemblea generale straordinaria deve essere tenuta entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

Deliberazione/ Verbale **Art. 24** Qualsiasi assemblea convocata a norma di Statuto è valida qualsiasi sia il numero di soci presenti. Le decisioni sono da verbalizzare.

Competenza **Art. 25** L'Assemblea generale decide definitivamente su tutte le questioni interne sociali. In

particolare:

- a) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea generale;
- b) approvazione dei rapporti annui;
- c) approvazione dei conti annui, del rapporto del Collegio dei Revisori, rapporti annui e scarico al comitato;
- d) accettazione del preventivo;
- e) definizione dell'ammontare della quota sociale e di altri contributi straordinari;
- f) determinazione della competenza finanziaria del comitato;
- g) nomine:
 1. del Presidente;
 2. del cassiere;
 3. degli altri membri del Comitato;
 4. del Collegio dei Revisori;
 5. di eventuali altri commissari (ad esempio istruttori, controllori di razza, delegati, ecc.);
- h) modifica dello Statuto;
- i) decisioni concernenti proposte al comitato;
- l) nomina dei membri onorari;
- m) risoluzione di ricorsi e di espulsione di soci;
- n) scioglimento della società.

Votazione

Art. 26 ¹Ogni partecipante all'Assemblea generale, avente diritto di voto, dispone di un voto
²Per le votazioni, se lo Statuto non lo dispone diversamente, l'Assemblea generale decide sulla base della maggioranza semplice dei voti validi espressi. Le astensioni dal voto non vengono considerate.

³Per le nomine, al primo turno decide la maggioranza assoluta (le astensioni dal voto valgono come voti contrari), e al secondo turno la maggioranza relativa dei voti espressi dai soci presenti aventi diritto di voto (le astensioni dal voto non vengono prese in considerazione).

⁴In caso di parità decide il Presidente, in caso di parità per le nomine, decide la sorte.

⁵Le votazioni e le nomine si fanno per alzata di mano, salvo se stabilito diversamente dall'Assemblea generale.

Comitato

Art. 27 ¹Il Comitato deve essere composto al minimo di 5 soci (Presidente, Vicepresidente, Segretario, cassiere e un membro).

²La durata del mandato è fissata a 2 anni.

³I membri di comitato sono rieleggibili.

⁴Il Presidente e il cassiere vengono eletti in carica per la loro funzione. Il rimanente comitato si costituisce da solo.

⁵I membri di comitato eletti in costanza di mandato completano il mandato dei rispettivi predecessori.

⁶La società è tenuta ad avere almeno tre abbonamenti alla pubblicazione ufficiale della SCS.

Funzionamento

Art. 28 ¹Il comitato ha potere decisionale se la convocazione è stata effettuata per iscritto almeno 7 giorni prima con indicazione delle trattande e se è presente la maggioranza dei suoi membri. Decisioni di comitato avvengono con maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

²Le delibere possono essere assunte anche tramite lettera circolare, salvo che un membro non richieda la consultazione orale.

³Il Comitato regola il potere di firma; in ambito finanziario è richiesta la doppia firma.

Compiti

Art. 29 ¹Il Presidente ha i seguenti compiti:

- a) la conduzione e la sorveglianza di tutte le attività e la redazione di un rapporto annuale;
- b) preparazione delle riunioni di comitato e dell'Assemblea generale;
- c) conduzione di riunioni e assemblee;
- d) la rappresentanza della società nei confronti di terzi.

²Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in sua assenza.

³Il Segretario tiene i verbali delle riunioni e assemblee, nonché la corrispondenza.

⁴Il cassiere è responsabile della pronta riscossione delle quote sociali, amministra le finanze

e adempie a tutti i doveri risultanti del suo impegno (conteggio con la SCS ecc.). Chiude l'anno contabile alla fine dell'anno.

⁵Agli altri membri potranno essere assegnati compiti speciali.

Collegio dei Revisori

Art. 30 ¹Il Collegio dei Revisori è composta da 2 revisori dei conti. Il mandato dura 2 anni. ²Essi verificano la contabilità societaria a chiusura avvenuta e redigono un rapporto scritto e una mozione indirizzati all'Assemblea generale.

V. FINANZE

Art. 31 Le risorse finanziarie della società sono costituite:

- b) quote sociali ordinarie
- d) altri incassi, sovvenzioni, doni e legati.

VI. MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 32 ¹La revisione dello Statuto necessita della maggioranza di 2/3 dei voti dei soci presenti all'Assemblea generale e aventi diritto di voto.

²Le astensioni nonché i voti non validi valgono come voti contrari.

VII. SCIoglimento DELLA SOCIETÀ / DEL CLUB

Art. 33 ¹Lo scioglimento della CTCT può essere deciso solo da un'Assemblea generale convocata con tale scopo.

²Oltre a deliberare lo scioglimento, la società deve anche decidere in merito all'opportuna destinazione dei fondi sociali.

³La decisione di scioglimento e la decisione in merito all'opportuna destinazione dei fondi sociali devono ricevere il consenso dei 4/5 dei voti degli aventi diritto al voto presenti. Le astensioni nonché i voti non validi valgono come voti contrari.

⁴In caso di decisione valida in merito allo scioglimento della società ma non in merito all'opportuna destinazione dei fondi sociali, tali fondi spettano alla SCS, che assumerà ogni decisione in merito alla loro opportuna destinazione.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 ¹Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea generale del CTCT ed entra in vigore in seguito alla sua approvazione da parte del Comitato Centrale della SCS, in sostituzione di quello del 22 febbraio 2013

²Per semplificazione lo Statuto è redatto al maschile, ma è sempre intesa anche la forma al femminile.

A nome della CTCT

Il Presidente:



Serse Pronzini

Il Segretario:



Patrick Luraschi

Approvato dall'Assemblea della CTCT il 25 luglio 2018 a Rivera

I presenti statuti, approvati dall'assemblea generale del Club Cani da Traccia Canton Ticino del 25 luglio 2018 non sono in contraddizione con quelli della SCS. Vengono perciò accettati ai sensi dell'art. 6 al. 2 degli statuti SCS del Comitato centrale della SCS.

Berna, 17 ottobre 2018

A nome del Comitato centrale della SCS



Hansueli Beer
Presidente



Dr. oec. Walter Müllhaupt
Presidente Commissione
diritto/statuti